

Zeitschrift: Zivilschutz = Protection civile = Protezione civile
Herausgeber: Schweizerischer Zivilschutzverband
Band: 21 (1974)
Heft: 1

Rubrik: L'Ufficio federale della protezione civile comunica

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 06.05.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

L'Ufficio federale della protezione civile comunica

Nostro commento

Impiego di impianti e di dispositivi a scopi estranei alla protezione civile

1. Problema

Impiego di impianti della protezione civile come accantonamenti per la truppa nei corsi preparatori dei quadri, nei corsi di ripetizione e di complemento, come pure durante le smobilitazioni.

2. Domanda di un parlamentare cantonale

Sarebbe disposto il Consiglio di Stato — si dovrebbe veramente dire: l'ufficio cantonale della protezione civile — a far uso dell'articolo 2 delle istruzioni dell'Ufficio federale della protezione civile del 1^o giugno 1967 concernenti l'impiego di impianti e di dispositivi a scopi estranei alla protezione civile (FIPC 6 50)?

3. Risposta dell'Ufficio federale della protezione civile all'ufficio cantonale della protezione civile

I rifugi privati, i rifugi pubblici e quelli situati in edifici pubblici possono essere impiegati per scopi estranei alla protezione civile senza permesso speciale, e ciò in conformità degli articoli 9 LEPC e 15 OEPC, sempreché sia possibile riadibirli alla protezione civile entro, il più tardi, 24 ore.

Impianti e dispositivi degli organismi locali di protezione: Tanto l'ordinanza sulla protezione civile del 24 marzo 1964 (in particolare l'articolo 109 capoverso 3) quanto le nostre istruzioni concernenti l'impiego di impianti e di dispositivi a scopi estranei alla protezione civile partono dal principio che questi impianti della protezione civile possono essere utilizzati in tempo di pace, fra l'altro anche come accantonamenti per la truppa, alla condizione che i Comuni siano in grado di rimmetterli al servizio della protezione civile in ogni tempo ed entro le 24 ore senza aiuto esterno.

Da questa libera possibilità d'uso in tempo di pace, sia l'ordinanza sia le nostre istruzioni escludono soltanto i posti di comando, comprese le centrali d'allarme, nonché i posti sanitari di soccorso, perché il genere speciale dei

loro dispositivi, arredamenti e destinazioni consente unicamente l'uso di pace delineato dagli articoli da 5 a 10 delle nostre istruzioni. Ad esempio, l'impiego dei locali di medicazione completamente equipaggiati di un posto sanitario di soccorso quali accantonamenti per la truppa sarebbe inammissibile, perché i letti per pazienti sono costruiti secondo le speciali esigenze della cura degli ammalati e dei feriti e non sono adatti per l'alloggio della truppa.

Per questo motivo, basandosi sull'articolo 109 capoverso 2 OPC, all'articolo 2 delle nostre istruzioni gli uffici cantonali della protezione civile sono dichiarati competenti a statuire sulle domande d'impiego, per scopi diversi da quelli della protezione civile, dei posti di comando e dei posti sanitari di soccorso. Nel trattamento delle domande devono essere considerate le premesse e le condizioni poste dalle nostre istruzioni.

Raccomandiamo pertanto ai Comuni di destinare quali accantonamenti per la truppa *in primo luogo altri impianti, come i rifugi pubblici, i locali d'apprestamento*, ecc. Dove però tali impianti manchino ancora e non esistano alloggi speciali di truppa, si manifestano sempre più nei Comuni il desiderio e la richiesta di adibire in tempo di pace ad accantonamenti per la truppa anche i posti sanitari di soccorso. Tali aspirazioni sono comprensibili di fronte alla crescente penosa situazione finanziaria dei Comuni.

L'articolo 9 capoverso 2 delle nostre istruzioni stabilisce che i locali di medicazione dei posti sanitari di soccorso (applicabile in ugual misura ai posti sanitari) possono essere adibiti fra l'altro anche come accantonamenti di truppa finché non vi siano installati i letti del servizio sanitario.

Se i letti del servizio sanitario possono essere, dopo il loro montaggio (che è necessario per la verifica della prontezza d'impiego dell'impianto), di nuovo levati per poter adibire i locali ad altro uso di pace, la cosa non contravviene alle disposizioni dell'articolo 9 capoverso 2 delle istruzioni. Si deve però aver cura che il materiale del servizio sanitario venga depositato in locali non utilizzati e che gli stessi, come pure gli altri locali cui la truppa non ha accesso, siano chiusi, prendendo altresì tutti i provvedimenti atti ad evitare danni di sorta (fra l'altro, provvedere ad una conveniente protezione del pavimento, articolo 9 capoverso 2 delle istruzioni). Si raccomanda di riservare all'uso esclusivo del servizio sanitario, oltre che le sale operatorie ed i loro locali accessori, i quali in ogni caso non possono essere messi a disposizione della truppa quali alloggi (articolo 8 delle istruzioni), anche una parte dei locali di medicazione. Vanno all'uopo osservate le disposizioni dell'articolo 1 delle istruzioni e, in particolare, si deve assicurare che gli impianti possano essere reintegrati completamente e in ogni momento nell'uso normale, senza aiuto esterno ed entro un termine di 24 ore.

Ove il Cantone non voglia mantenere in costante prontezza d'impiego i posti sanitari di soccorso nel quadro del suo piano cantonale d'intervento in caso di catastrofi, è possibile che alle predette condizioni esso possa accordare il suo consenso all'uso dei locali di medicazione dei posti sanitari di soccorso quali accantonamenti di truppa. Per l'impiego e l'esercizio degli impianti sono responsabili i Comuni.

FI

**Protezione civile
è anche protezione
in caso di catastrofe !**